



25/07/2019

Al Coordinamento tecnico Vicario  
Commissione Salute  
c/o Regione Emilia Romagna  
PEC: [salute.coordareassterr@regione.emilia-romagna.it](mailto:salute.coordareassterr@regione.emilia-romagna.it)

e p.c.

Alla direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute  
c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti  
Email: [r.ugenti@sanita.it](mailto:r.ugenti@sanita.it)

**Oggetto: Corso di Formazione specifica in Medicina Generale - Richiesta di parere in merito alle assenze causate da malattia**

VISTO l'art. 24, commi 5<sup>1</sup> e 6<sup>2</sup> del titolo IV del Dlgs 368/99 e successive modifiche, riguardanti le assenze dalle attività del Medico iscritto ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;

VISTA la nota Ministeriale emanata dalla Direzione generale MIUR in data 05/02/2019, nella quale si esprime l'avviso che *“gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell'art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati*

---

<sup>1</sup> “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”

<sup>2</sup> “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio”

*ex se in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico*”, per i colleghi Medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione;

VISTE le similitudini tra l'art. 24 e l'art. 40 della legge 368/99, riguardanti rispettivamente la Formazione Specifica in Medicina Generale e la Formazione Specialistica;

CONSIDERATO che in alcune regioni le assenze dovute a malattia, inferiori a 40 giorni consecutivi, vengono fatti rientrare nel computo dei 30 giorni di assenza previsti per motivi personali, anche se accompagnati da certificato medico attestante la malattia, obbligando di fatto i Medici in Formazione ad andare a lavorare anche se malati;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la Salute pubblica, permettendo ai Medici in Formazione di rimanere a riposo e non recarsi nelle strutture sanitarie, con rischio di contagio per i pazienti e per il personale sanitario, qualora affetti da malattie infettive contagiose, anche se di breve durata;

VISTO la richiesta di delucidazioni in merito inviata da questo Segretariato agli stessi destinatari in data 11/02/2019 e reiterata in data 29/05/2019;

VISTA la risposta del Ministero della Salute del 13/06/2019 con il DGPROF/4/I.5.f.b/2016/47

CONSIDERATO che con il DGPROF/4/I.5.f.b/2016/47 del 13/06/2019 il Ministero della Salute, avente come oggetto *“Corso di Formazione specifica in medicina Generale - Richiesta di parere in merito alle assenze causate da malattia”*, **esprime** *“[...] l'orientamento favorevole in ordine alla opportunità di colmare il vuoto normativo, disciplinando anche per i medici in formazione specifica in medicina generale l'ipotesi di assenza per malattia inferiore a 40 giorni [...]”*, aggiungendo che *“[...] non si può non considerare che la questione investa la sfera di competenza delle Regioni e delle Province Autonome che, necessariamente, devono essere interpellate [...]”*

Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMEG) dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)

### **CHIEDE**

che le Regioni e Province Autonome esprimano un parere affinché le assenze di durata inferiore ai 40 giorni, dovute a malattia e debitamente certificate, non siano da computare all'interno dei 30 giorni di assenza previsti per motivi personali, fermo restando l'obbligo al raggiungimento del monte ore e degli obiettivi previsti per i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMEG)  
dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)